

Agostino Armando Carratù
avvocato
80122 Napoli – Viale Gramsci, 19
agostinoarmando.carratu@pec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA
RICORSO

nell'interesse della prof.ssa MARILISA BENCIVENGA, nata a Napoli il 4.4.1976 (C.F. BNCMLS76D44F839N), residente in Aversa (CE) alla Via Pablo Neruda n. 10, rappresentata e difesa, giusta procura in calce del presente atto, dall'avv. Agostino Armando Carratù (C.F. CRRGTN84C04G309E), con il quale elett.te domicilia in Roma alla Via E.Q. Visconti n. 11, c/o lo studio dell'avv. Angela Fiorentino, fax 0810148420, e digitalmente c/o p.e.c. agostinoarmando.caarratu@pec.it.

CONTRO

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del legale rapp.te *p.t.*, rapp.to e difeso *ope legis*;
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, in persona del legale. rapp.te *p.t.*, rapp.to e difeso *ope legis*;

NONCHÉ CONTRO

- Romano Daniela, nata a Cava dei Tirreni il 25.12.1962 e residente a Salerno in Via Cantarella Raffaele n. 1;
- Diodati Angela, nata a Sarno il 14.5.1974 ivi residente alla Via A. Ruocco n. 4.

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA REVOCA,

PREVIA CONCESSIONE DELLE PIÙ IDONEE MISURE CAUTELARI,

ANCHE EX ART. 56 CPA

a) del Decreto dipartimentale prot. n. 1461 del 9.10.2019 adottato dal Capo Dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, in uno all'allegato, con cui “*I soggetti inclusi nell'allegato elenco nominativo, che fa parte integrante del presente decreto, sono depennati dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019*”; b) del Decreto dipartimentale prot. 1205 del 1 agosto 2019, unitamente all'allegato, con cui è stata approvata la “*graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 10, comma 7*

del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.”; c) del Decreto dipartimentale prot. n. 1229 del 7 agosto 2019, unitamente all'allegato, con cui è stata rettificata la graduatoria pubblicata l'1 agosto 2019, per la presenza di errori materiali; d) ove e per quanto occorra, di ogni altro atto prodromico e consequenziale, se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente e, segnatamente: 1) del Decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. n. 2500 del 22.8.2019; 2) del Decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato sulla GURI n. 90 del 24.11.2017; 3) della Comunicazione prot. n. 32565 del 17.07.2019; 4) dell'Avviso prot. n. 35372 dell'1 agosto 2019; 5) della nota del MIUR prot. n. 36621 dell'8.8.2019, recante l'assegnazione dei vincitori ai ruoli regionali; 6) della nota prot. n. 15912 del 9.8.2019 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con cui i vincitori sono stati invitati ad esprimere la sede di preferenza.

FATTO

I - La ricorrente è un'insegnante, coniugata, madre di due figli (rispettivamente di 8 e 3 anni) nonché unica assistente del proprio genitore gravemente disabile con diritto all'assistenza ex L. 104/92.

Con Decreto direttoriale del 23.11.2017, pubblicato sulla GURI n. 90 del 24.11.2017, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e Formazione, ha indetto un corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali.

A detto corso-concorso ha regolarmente partecipato la ricorrente, risultata vincitrice all'esito del superamento di tutte le prove concorsuali.

II - Con Comunicazione prot. n. 13277 del 2.4.2019, la Direzione Generale per il personale scolastico ha comunicato che, all'esito della pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, “*i soli candidati che hanno superato la prova scritta dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione di cui alla tabella A allegata al DM [...]*”, indicando nel contempo le modalità di dichiarazione di dette qualifiche.

All'uopo, l'odierna ricorrente ha dichiarato il possesso dei seguenti titoli, in conformità alla tabella A, del DM 138/2017: 1) punto A6, Master di 1500 ore in “*Il ruolo del dirigente scolastico e la gestione della governance*” conseguito il 15.12.2016 presso l'Università telematica Pegaso di Napoli, dal valore di punti 3; 2) punto A7, Master in *Discipline per la Didattica*, corso *post*

lauream di durata annuale, di 1500 ore in “*Teoria generale delle scienze naturali?*” conseguito presso l’Università telematica G. Marconi il 10.3.2007 (articolato con il seguente programma: Scienze naturali - aspetti generali, didattica generale, gli operatori della formazione: ruoli, capacità e competenze nella autonomia scolastica, i settori della didattica), con valore di punti 1,50; 3) punto A8, Master di 1500 ore in “*Ecologia e Gestione dell’ambiente?*” conseguito presso l’Università telematica G. Marconi in data 19.4.2006, con valore di punti 0,50; 4) punto A10, Titolo di specializzazione su sostegno per l’ordine di scuola elementare previsto dall’art. 325 del T.U. conseguito il 10.10.2002, presso l’Istituto universitario Suor Orsola Benincasa, Facoltà di Scienze della formazione di Napoli, con valore di punti 1; punto B6, titolo di servizio quale incarico per funzione strumentale, ai sensi dell’art. 33 del CCNL 29.11.2007, con valore di punti 0,75; punto B8, titolo di servizio quale incarico specifico di tutor di cui all’art. 11 del T.U., con valore di punti 1; il tutto per un totale di punti 7,75.

III - Di qui, con Comunicazione prot. n. 32565 del 17.07.2019, la Direzione Generale per il personale scolastico ha reso noto il punteggio riconosciuto dalle Commissioni esaminatrici ai titoli dei candidati che hanno superato la prova orale, presentati secondo i termini e le modalità previsti dall’articolo 10 del Bando di concorso e della nota prot. n. 13277 del 2 aprile 2019.

Detta nota ha precisato inoltre che, testualmente: “*Secondo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6, del Bando di concorso, eventuali dichiarazioni presentate dai candidati in modo incompleto o parziale, potranno essere regolarizzate inviando apposita istanza, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC corsoconcorsods@postacert.istruzione.it, dal 17 al 20 luglio 2019. Nell’istanza dovranno essere indicati con precisione il titolo oggetto di regolarizzazione e tutti gli elementi necessari a consentirne la corretta valutazione.*”

Ebbene, ravvisando un errore nella valutazione dei titoli, la ricorrente, con istanza di rettifica del 18.7.2018, notifica a mezzo pec, ha richiesto la correzione dei propri titoli culturali, di servizio e professionali, allagando la documentazione a comprova della propria ragione.

IV - Ciononostante, con Decreto dipartimentale prot. 1205 del 1 agosto 2019, con cui è stata approvata la “*graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell’articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.*”, completamente ignorando l’istanza di

rettifica, la ricorrente è stata collocata alla posizione n. 1772, con punteggio pari a punti 167.75 (di cui punti 71.50 per la prova scritta e punti 90 per la prova orale, oltre benefici di cui alla L. 104/92), mentre invece l'esatta valutazione dei titoli le avrebbe comportato l'attribuzione di punti 169,25, giungendo ad una collocazione in graduatoria tra la posizione n. 1627 e la 1644.

Appare opportuno precisare sin da subito che detta posizione maggiormente favorevole, per le innegabili ragioni che di seguito si espliciteranno, non è un mero dettaglio numerico, ma avrebbe consentito alla ricorrente una "scelta" più consona e rispondente alle necessità di cui appresso.

In pari data, poi, con avviso prot. n. 35372, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR ha invitato i vincitori di concorso - stante la vacanza di 1984 posti di dirigente disponibili - ad indicare l'ordine di preferenza tra le 17 regioni disponibili, tra il 1 agosto ed il 4 agosto, precisando inoltre che *"I candidati che non presenteranno l'istanza con le modalità e nei termini previsti, verranno assegnati ai ruoli regionali d'ufficio"*.

Ad ogni modo, all'esito della graduatoria approvata, con istanza di rettifica del 3.8.2019, l'odierna ricorrente ha nuovamente richiesto la corretta ed esatta valutazione dei titoli in proprio possesso, dettagliatamente specificati ed allegati alla nota inoltrata a mezzo pec.

Anche detta istanza di rettifica, tuttavia, è rimasta inesitata.

V - Successivamente, con Decreto dipartimentale prot. n. 1229 del 7 agosto 2019, è stata rettificata la graduatoria pubblicata l'1 agosto 2019, per la presenza di errori materiali, ma alcuna modifica è stata apportata al punteggio (erroneamente) attribuito alla ricorrente.

Pertanto, con nota dell'8.8.2019, la deducente ha notificato domanda di accesso ai documenti amministrativi rispetto alla quale, ad oggi, l'Amministrazione non ha ancora fornito riscontro.

VI - Con nota prot. n. 15912 del 9.8.2019, la Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, facendo seguito alla nota del MIUR prot. n. 36621 dell'8.8.2019 - con cui è stato inoltrato il file con le assegnazioni ai ruoli regionali dei primi 1.984 vincitori del concorso, elaborato sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun USR per l'anno scolastico 2019/2020, laddove la ricorrente è stata assegnata in Lombardia pur essendo la sua sesta scelta di preferenza - ha invitato gli interessati ad esprimere le proprie preferenze per le sedi

della regione, indicando 20 istituzioni scolastiche e le province lombarde in ordine di preferenza, a partire dal giorno 9 agosto 2019 fino alle 23,59 del 13 agosto 2019.

La ricorrente, benché con immane pregiudizio e subendo l'illegittima attribuzione di un punteggio errato e svantaggioso, ha inviato la comunicazione con la scelta delle preferenze. Dopo qualche tempo, con Decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. n. 2500 del 22.8.2019, i neo immessi sono stati invitati (*rectius* obbligati tassativamente) ad assumere servizio il giorno 2 settembre 2019, pena la comminatoria di decadenza prevista dall'art. 15, comma 4, del bando di concorso.

VII - Di qui, nell'impossibilità di assumere servizio nella data stabilita, con comunicazione del 28.8.2019, la ricorrente ha fatto presente che: *“la collocazione (in graduatoria) è assolutamente errata in quanto non le veniva attribuito il reale punteggio scaturito dalla valutazione dei titoli e servizio prestato. Difatti non le sono stati attribuiti 1.50 punti, nonostante le due istanze di rettifica del punteggio presentate, rispettivamente, in data 18/07/2019 e 03/08/2019; è, però, accaduto che talune Regioni, come la Campania, a prove concorsuali già ultimate, abbiano destinato la copertura di tutte le sedi vacanti agli idonei del concorso regionale per Dirigente Scolastico indetto nell'anno 2011, ed alla relativa graduatoria ad esaurimento; pertanto tali Regioni non hanno indicato alcun posto libero la cui copertura fosse da destinare ai vincitori del concorso nazionale appena concluso; tale circostanza ha falsato il numero dei posti da coprire attraverso l'utilizzazione della graduatoria nazionale del concorso appena terminato; inoltre, benché taluni punteggi siano stati modificati e la graduatoria finale di merito abbia già subito una rettifica, ed altre siano state già preannunciate dal Ministero per la correzione di errori materiali nella compilazione delle stesse, gli aspiranti sono stati illogicamente ed illegittimamente costretti a scegliere sulla base delle risultanze della graduatoria ancora non definitiva; tali circostanze hanno obbligato la deducente a dover effettuare una scelta solo tra i posti indicati come disponibili, nessuno dei quali nella Regione di residenza; nello specifico, alla deducente è stata assegnata quale Regione di destinazione la Lombardia che rappresenta la propria sesta scelta; per il prossimo anno, invece, la disponibilità di sedi vacanti anche nella Regione di residenza, illogicamente avvantaggerebbe i vincitori di concorso che, non collocatisi in graduatoria in posizione utile per l'anno scolastico 2019/2020, avrebbero la possibilità di scegliere un istituto scolastico più vicino alla sede di propria residenza; tutto ciò appare aggravare la condizione di dei soggetti, come la scrivente, che, pur collocandosi in graduatoria in posizione più elevata, sarebbero costretti ad una vera e propria migrazione al solo fine di migliorare la propria condizione lavorativa e per porre a servizio dell'Istruzione Scolastica professionalità, conoscenze e competenze acquisite negli anni; questo solo a voler tacere della circostanza che il vincolo di permanenza triennale presso la sede di prima destinazione impedirebbe, di fatto, il rientro nella*

Regione di origine, trasformandosi in un iniquo peggioramento della posizione della scrivente; ad aggravare la situazione, poi, vi è l'incertezza legata alla sentenza TAR Lazio n. 8655/2019 [...]; la deducente è madre di due bambini, uno di quasi nove anni, l'altra di appena tre anni, la cui cura e responsabilità ricade principalmente su di lei, dal momento che il proprio coniuge ha una attività professionale che non gli consente la pianificazione delle attività e, soprattutto, gli impedisce di spostarsi; la scrivente, inoltre, ha un obbligo di assistenza nei confronti del padre, disabile, in situazione di gravità e che necessita di assistenza anche per il compimento dei gesti minimi della vita quotidiana; la deducente è, peraltro, l'unico familiare che può prestare assistenza al proprio genitore infermo e tale circostanza è stata già ampiamente esposta con pec del 03.08.2019, non tenuta in alcun conto né dal MIUR, né dall'URS; tra l'altro, non si comprende come il Ministero e gli URS vogliano gestire le coperture delle sedi rimaste vacanti dopo la rinuncia degli aventi diritto. Dal momento che la graduatoria è nazionale, il Ministero dovrebbe procedere ad un nuovo interpello anche nei confronti della deducente per Regioni per le quali ella ha formulato le opzioni principali, maggiormente raggiungibili dal luogo di residenza ma, da notizie apprese per le vie brevi, parrebbe che il Ministero voglia attingere dagli idonei e non dai vincitori di concorso, creando ulteriori danni ai soggetti come la scrivente che, per cause oggettive, è costretta a non potersi spostare: l'USR Lombardia ha provveduto ad assegnarle una sede che non era presente nell'elenco delle sedi da lei indicate e, successivamente, l'ha invitata a sottoscrivere il contratto di lavoro. Tutto ciò premesso, la scrivente, per le ragioni ampiamente espresse in narrativa, **rappresenta** la impossibilità a poter effettuare per l'anno scolastico 2019/2020 la sottoscrizione del contratto di lavoro quale Dirigente Scolastico nella Regione Lombardia per la sede di Solbiate Olona (VA), per l'Istituto Comprensivo "Aldo Moro", stanti le oggettive difficoltà collegate alla distanza dalla sede di servizio rispetto alle esigenze collegate alle proprie responsabilità familiari, nonché **rivolge istanza** alle SS.LL. ill.me ad effettuare lo scorrimento della graduatoria, lasciando invariata la posizione della deducente, onde consentirle di poter accedere, anche per il prossimo anno scolastico, ad una sede di servizio più consona alle esigenze, correlate alla propria organizzazione familiare. Al contempo, **invita**, i competenti organi [...] a voler provvedere, con cortese sollecitudine data la ristrettezza dei tempi, ad adottare ogni provvedimento teso ad effettuare una ricognizione delle sedi vacanti a seguito delle mancate sottoscrizioni degli aventi diritto al conferimento dell'incarico di Dirigente Scolastico e, in seguito a ciò, ad individuare una sede vacante da attribuire alla scrivente in luoghi maggiormente accessibili, in regioni per le quali la scrivente ha espresso le proprie principali opzioni, che sarebbero più agevolmente e quotidianamente raggiungibili e che non contrasterebbero con gli obblighi di assistenza familiare che incombono sulla scrivente, e **diffida** a non serbare silenzio sulla istanza testé esposta e a non assumere atti che comportino la propria esclusione dalla graduatoria, tenuto conto che un eventuale provvedimento di tale natura – senza aver prima

verificato la sussistenza delle circostanze dedotte in premessa e senza aver acclarato la esattezza di quanto in precedenza affermato dalla scrivente, in assenza di un provvedimento ricognitivo dei diritti della deducente – configurerebbe esclusivamente una gravissima misura sanzionatoria che lederebbe i principali fondamentali posti a base del corretto agire della PA, oltreché essere palesemente incostituzionali perché tesi a sopprimere diritti fondamentali.”

VIII - Ciononostante, restando inesitato anche tale ultimo invito a voler rivalutare la posizione illegittimamente compromessa della ricorrente, con Decreto dipartimentale prot. n. 1461 del 9.10.2019 adottato dal Capo Dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, in uno all'allegato in cui è nominata la ricorrente, è stato sancito che *“I soggetti inclusi nell'allegato elenco nominativo, che fa parte integrante del presente decreto, sono depennati dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019”*.

Gli atti in questa sede gravati, quindi, si appalesano evidentemente illegittimi oltreché violativi di qualsivoglia garanzia costituzionalmente riconosciuta, ed illegittimo si appalesa anche il procedimento amministrativo adottato dalla PA, e dunque appare evidente la necessità di adire codesto on.le Tribunale, alla stregua delle seguenti considerazioni in

DIRITTO

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 165/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. MIUR N. 908 / 2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.D. DEL PERSONALE SCOLASTICO DEL 23.11.2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241/90. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ARBITRARIETÀ. PERPLESSITÀ ED ABNORMITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. SVIAMENTO DI POTERE.

I fatti di causa narrati, delineano una abnormità dell'azione amministrativa tale da meritare adeguata attenzione, tanto con riferimento alla sua esplicazione quanto alle ripetute violazioni di legge.

A) Come anticipato in punto di fatto, la ricorrente è risultata vincitrice del corso-concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici.

Il bando di concorso del 23.11.2017, all'art. 10 precisa che: “1. I candidati, che hanno superato la prova scritta di cui all'art. 8, dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale e all'errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2017, n. 247, Serie generale. La dichiarazione viene inoltrata esclusivamente attraverso POLIS, secondo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi. 2. I titoli valutabili sono quelli conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione. 3. La Commissione esaminatrice valuta, esclusivamente, i titoli presentati con le modalità di cui al comma 1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Tramite la funzione POLIS di cui al comma 1, sarà possibile allegare i titoli di cui alla tabella A allegata al DM nonché i titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro i termini che saranno resi noti con successivo avviso.”

Attraverso il sistema POLIS, così come prescritto, in data 19.4.2019 prot. n. 384889, la ricorrente ha depositato telematicamente i titoli in possesso.

All'esito della valutazione da parte del Direzione generale per il personale scolastico, con Comunicazione prot. n. 32565 del 17.7.2019, all'odierna istante è stato attribuito un punteggio difforme da quello effettivamente dovuto e ciò a causa dell'errata valutazione dei titoli regolarmente presentati.

In detta Comunicazione ministeriale è precisato tuttavia che: “Si rende noto il punteggio riconosciuto dalle Commissioni esaminatrici ai titoli dei candidati che hanno superato la prova orale, presentati secondo i termini e le modalità previsti dall'articolo 10 del Bando di concorso e della nota prot. n. AOODGPER 13277 del 2 aprile 2019. Secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, del Bando di concorso, eventuali dichiarazioni presentate dai candidati in modo incompleto o parziale, potranno essere regolarizzate inviando apposita istanza, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC corsoconcorsods@postacert.istruzione.it, dal 17 al 20 luglio 2019. Nell'istanza dovranno essere indicati con precisione il titolo oggetto di regolarizzazione e tutti gli elementi necessari a consentirne la corretta valutazione. Si precisa che non verranno prese in considerazione richieste di valutazione di titoli ulteriori o diversi rispetto a quelli già dichiarati e inoltrati tramite la funzione POLIS dedicata.”

In ottemperanza alla disposizione appena riportata, con istanza di rettifica del 18.7.2019, nel richiedere la correzione della valutazione dei propri titoli culturali, di servizio e professionali, ha dichiarato il possesso dei seguenti requisiti, in conformità alla tabella A,

del DM 138/2017: 1) al punto A6, Master di 1500 ore in “*Il ruolo del dirigente scolastico e la gestione della governance*” conseguito il 15.12.2016 presso l’Università telematica Pegaso di Napoli, dal valore di punti 3; 2) al punto A7, Master in Discipline della didattica di 1500 ore in “*Teoria generale delle scienze naturali?*” conseguito presso l’Università telematica G. Marconi il 10.3.2007 (articolato con il seguente programma: Scienze naturali - aspetti generali, didattica generale, gli operatori della formazione: ruoli, capacità e competenze nella autonomia scolastica, settori della didattica), con valore di punti 1,50; 3) al punto A8, Master di 1500 ore in “*Ecologia e Gestione dell’ambiente*” conseguito presso l’Università telematica G. Marconi in data 19.4.2006, con valore di punti 0,50; 4) al punto A10, Titolo di specializzazione su sostegno per l’ordine di scuola elementare previsto dall’art. 325 del T.U. conseguito il 10.10.2002, presso l’Istituto universitario Suor Orsola Benincasa, Facoltà di Scienze della formazione di Napoli, con valore di punti 1; al punto B6, titolo di servizio quale incarico per funzione strumentale, ai sensi dell’art. 33 del CCNL 29.11.2007 con valore di punti 0.75; al punto B8, titolo di servizio quale incarico specifico di tutor di cui all’art. 11 del T.U. con valore di punti 1.

La valutazione totale di detti titoli è pari a punti 7.75.

Ciononostante, nell’allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019 con cui è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori, alla ricorrente è stato confermato il punteggio di punti 167.75 (invece di quello spettante pari a punti 169.25), posizionandosi in 1772° posizione.

Dunque, l’istanza di rettifica regolarmente inoltrata a cui sono stati allegati tutti i titoli giustamente vantati, in modo del tutto illegittimo, non è stata affatto considerata.

Pertanto, con ulteriore istanza di rettifica del 3 agosto 2019, la ricorrente è stata costretta ad inoltrare nuova richiesta, precisando anche la valutazione della prova scritta (pari a punti 71.50) e la valutazione della prova orale (pari a punti 90.00), che sommate ai punti 7.75 ricavati dalla valutazione dei titoli, corrisponde a punti 169.25.

Al punteggio regolarmente conseguito, benché non riconosciuto, corrisponde una posizione in graduatoria tra il numero 1627 e 1644.

Va da sé che il pregiudizio subito dalla ricorrente assume i contorni di una gravità eccezionale perché il diverso punteggio, evidentemente più vantaggioso, avrebbe consentito una posizione privilegiata in graduatoria, anche e in special modo con riferimento alla scelta

di una sede di destinazione più vantaggiosa, e ciò per i motivi che di qui a breve si espliciteranno.

Ad ogni modo, con Decreto dipartimentale prot. n. 1229 del 7 agosto 2019, è stata rettificata la graduatoria pubblicata l'1 agosto 2019, per la presenza di errori materiali, ma nessuna modifica è stata apportata al punteggio (erroneamente) attribuito alla ricorrente.

Ed allora, con nota dell'8.8.2019, l'odierna istante ha notificato domanda di accesso ai documenti amministrativi rispetto alla quale, ad oggi, l'Amministrazione non ha ancora fornito riscontro.

Rispetto a tale illegittimo agire della PA, che ha inesorabilmente pregiudicato l'intero iter procedimentale, arrecando evidente danno alla deducente, si appalesano evidenti le violazioni delle norme riportate, oltreché l'eccesso di potere per la lacunosità dell'istruttoria (non eseguita) dagli Uffici ministeriali, la contraddittorietà e l'abnormità dell'azione amministrativa.

B) La errata valutazione dei titoli regolarmente posseduti, come detto, si è irrimediabilmente ripercossa, con effetti a catena, sulla posizione in graduatoria e, per l'effetto, sulla scelta finale della sede di destinazione.

Ed infatti, giacché il punteggio (erroneamente) attribuito alla ricorrente è pari a punti 167.75, la corrispondente posizione in graduatoria è ricompresa tra il numero 1771 e 1794, precisamente la posizione 1772.

Orbene, con Avviso del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 35372 dell'1.8.2019, *“A seguito della pubblicazione della graduatoria generale di merito, disposta con decreto n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, si comunica che risultano vacanti e disponibili 1984 posti di dirigente scolastico nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Per quanto sopra, dunque, i candidati utilmente collocati nei primi 1984 posti della suddetta graduatoria potranno indicare l'ordine di preferenza tra le 17 regioni disponibili esclusivamente tramite POLIS a partire dalle ore 15:00 del 1 agosto 2019 e fino alle ore 23:59 del 4 agosto 2019. Secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Bando, i vincitori saranno assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun USR. I candidati che non presenteranno l'istanza con le modalità e nei termini previsti, verranno assegnati ai ruoli regionali d'ufficio. Si segnala, infine, che i candidati inclusi con riserva nella precitata graduatoria generale di merito saranno assegnati all'Ufficio Scolastico Regionale secondo la*

priorità di scelta ma non potranno essere assunti. Pertanto, per questi ultimi sarà possibile solo l'accantonamento del posto nella regione prescelta in attesa della definizione del relativo contenzioso.”

Con successiva comunicazione del 3.8.2019, prot. n. 583394 del 3.8.2019, l'odierna deducente ha indicato le preferenze, esprimendo le medesime operando un (tentativo di) contemperamento tra l'interesse lavorativo e quello familiare.

E, quindi, ha privilegiato, a rigor di logica, le regioni più prossime al luogo di residenza (rispettivamente, Lazio, Molise, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e seguenti).

La regione Lombardia, per ovvie ragioni, è stata la sesta preferenza.

Di qui, con Avviso della Direzione generale per il personale scolastico, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 36621 dell'8.8.219, avente ad oggetto l'assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23.11.2019, è stato segnalato che: “[...] si inoltra in allegato il file con le assegnazioni ai ruoli regionali dei primi 1.984 vincitori del concorso di cui all'oggetto, elaborato sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun USR per l'anno scolastico 2019/2020. Al riguardo, si comunica che sarà a breve disponibile la funzione SIDI “Visualizzazione candidati assegnati” presente sotto la voce “Reclutamento – Corso concorso Dirigenti Scolastici”. Tramite questa funzione, ogni USR potrà visualizzare l'elenco e i dati dei candidati allo stesso assegnati. Secondo quanto previsto dall'art. 15 del bando di concorso, i vincitori saranno invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica e, nell'assegnazione della sede di servizio, l'USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della Legge 104/1992. Si invitano, altresì, le SS.LL. a voler segnalare a questo Ministero, all'indirizzo di posta elettronica dgper.ufficio2@istruzione.it, entro il 26 agosto p.v. eventuali rinunce all'assunzione da parte dei candidati in modo da consentire allo scrivente Ufficio il depennamento degli stessi dalla graduatoria, in ottemperanza a quanto previsto dal succitato art. 15 del D.D.G. 1259/2017. Si ricorda, inoltre, che i dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente. Per candidati ammessi con riserva, evidenziati nell'allegato elenco nominativo, dovrà essere accantonato esclusivamente il posto nella regione di destinazione ma non si dovrà procedere all'immissione in ruolo fino a quando il contenzioso pendente non sia risolto a favore degli stessi.”

La ricorrente, dunque ed anche in questo caso, benché assegnata in Lombardia, ha inserito le preferenze degli Istituti scolastici privilegiando quelle site nella città di Milano ed in concomitanza con stazioni di fermata di mezzi di trasporto e, in subordine, quelle site in periferia e nelle città più prossime al capoluogo lombardo, per un totale di n. 20 preferenze. Ciononostante e senza alcuna motivazione, la sede di destinazione assegnata, non rientrante tra le 20 indicate con preferenza, è stata l'Istituto Comprensivo "Aldo Moro" di Solbiate Olona, in provincia di Varese.

Anche questa determinazione degli Uffici scolastici regionali, evidentemente pregiudizievole per la ricorrente, non appare sorretta da adeguato e sufficiente procedimento istruttorio che, tuttavia, trae comunque origine dalla errata valutazione dei titoli di cui si è ampiamente trattato in precedenza e che, a cascata, è risultato causativo di una serie di effetti negativi, conclusisi con l'assegnazione di una sede sita in estrema periferia, la cui eventuale scelta avrebbe comportato, per la scrivente, un totale ribaltamento della propria vita e dalla propria sfera affettiva.

Si ricorderà, infatti, che la ricorrente è moglie e madre di due bambini di 3 ed 8 anni, oltreché obbligata all'assistenza (data l'impossibilità di altri familiari) del padre gravemente disabile. A parere di questa difesa, nessuna di queste circostanze, che pure avrebbero costituito cause giustificanti una decisione (certamente) diversa con l'assegnazione di una sede di destinazione più vantaggiosa, è stata considerata dalle Amministrazioni a vario titolo competenti, e ciò del tutto illegittimamente.

Per tali principali motivi, i provvedimenti adottati dal MIUR, unitamente alle graduatorie, appaiono illegittimi e meritevoli di caducazione.

II - STESSE CENSURE SUB I SOTTO DIVERSO PROFILO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 165/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. MIUR N. 908 / 2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.D. DEL PERSONALE SCOLASTICO DEL 23.11.2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241/90. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ARBITRARIETÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. PERPLESSITÀ ED ABNORMITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. SVIAMENTO DI POTERE.

Come già anticipato in punto di fatto, con Decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. n. 2500 del 22.8.2019, in uno all'allegato file nominativo, sono state individuate le sedi di destinazione.

La ricorrente, come precisato, è stata destinata all'Istituto scolastico comprensivo di Solbiate Olona (VA).

Considerata la reale impossibilità di raggiungere e permanere nella sede assegnata, la ricorrente con atto di invito e diffida del 27.8.2019, ha dedotto una serie di illegittimità, specificando i giustificati motivi che l'hanno costretta ed impedita a recarsi presso l'Istituto scolastico per la presa di servizio.

Più nel dettaglio, ha dedotto che *“la collocazione (in graduatoria) è assolutamente errata in quanto non le veniva attribuito il reale punteggio scaturito dalla valutazione dei titoli e servizio prestato. Difatti non le sono stati attribuiti 1.50 punti, nonostante le due istanze di rettifica del punteggio presentate, rispettivamente , in data 18/07/2019 e 03/08/2019; è, però, accaduto che talune Regioni, come la Campania, a prove concorsuali già ultimate, abbiano destinato la copertura di tutte le sedi vacanti agli idonei del concorso regionale per Dirigente Scolastico indetto nell'anno 2011, ed alla relativa graduatoria ad esaurimento; pertanto tali Regioni non hanno indicato alcun posto libero la cui copertura fosse da destinare ai vincitori del concorso nazionale appena concluso; tale circostanza ha falsato il numero dei posti da coprire attraverso l'utilizzazione della graduatoria nazionale del concorso appena terminato; inoltre, benché taluni punteggi siano stati modificati e la graduatoria finale di merito abbia già subito una rettifica, ed altre siano state già preannunciate dal Ministero per la correzione di errori materiali nella compilazione delle stesse, gli aspiranti sono stati illogicamente ed illegittimamente costretti a scegliere sulla base delle risultanze della graduatoria ancora non definitiva; tali circostanze hanno obbligato la deducente a dover effettuare una scelta solo tra i posti indicati come disponibili, nessuno dei quali nella Regione di residenza; nello specifico, alla deducente è stata assegnata quale Regione di destinazione la Lombardia che rappresenta la propria sesta scelta; per il prossimo anno, invece, la disponibilità di sedi vacanti anche nella Regione di residenza, illogicamente avvantaggerebbe i vincitori di concorso che, non collocatisi in graduatoria in posizione utile per l'anno scolastico 2019/2020, avrebbero la possibilità di scegliere un istituto scolastico più vicino alla sede di propria residenza; tutto ciò appare aggravare la condizione di dei soggetti, come la scrivente, che, pur collocandosi in graduatoria in posizione più elevata, sarebbero costretti ad una vera e propria migrazione al solo fine di migliorare la propria condizione lavorativa e per porre a servizio dell'Istruzione Scolastica professionalità, conoscenze e competenze acquisite negli anni; questo solo a voler tacere della circostanza che il vincolo di permanenza triennale presso la sede di prima destinazione impedirebbe, di fatto, il rientro nella*

Regione di origine, trasformandosi in un iniquo peggioramento della posizione della scrivente; ad aggravare la situazione, poi, vi è l'incertezza legata alla sentenza TAR Lazio n. 8655/2019 [...]; la deducente è madre di due bambini, uno di quasi nove anni, l'altra di appena tre anni, la cui cura e responsabilità ricade principalmente su di lei, dal momento che il proprio coniuge ha una attività professionale che non gli consente la pianificazione delle attività e, soprattutto, gli impedisce di spostarsi; la scrivente, inoltre, ha un obbligo di assistenza nei confronti del padre, disabile, in situazione di gravità e che necessita di assistenza anche per il compimento dei gesti minimi della vita quotidiana; la deducente è, peraltro, l'unico familiare che può prestare assistenza al proprio genitore infermo e tale circostanza è stata già ampiamente esposta con pec del 03.08.2019, non tenuta in alcun conto né dal MIUR, né dall'URS; tra l'altro, non si comprende come il Ministero e gli URS vogliano gestire le coperture delle sedi rimaste vacanti dopo la rinuncia degli aventi diritto. Dal momento che la graduatoria è nazionale, il Ministero dovrebbe procedere ad un nuovo interpellò anche nei confronti della deducente per Regioni per le quali ella ha formulato le opzioni principali, maggiormente raggiungibili dal luogo di residenza ma, da notizie apprese per le vie brevi, parrebbe che il Ministero voglia attingere dagli idonei e non dai vincitori di concorso, creando ulteriori danni ai soggetti come la scrivente che, per cause oggettive, è costretta a non potersi spostare: l'USR Lombardia ha provveduto ad assegnarle una sede che non era presente nell'elenco delle sedi da lei indicate e, successivamente, l'ha invitata a sottoscrivere il contratto di lavoro.”

L'atto di parte appena menzionato, benché non affatto considerato dagli Uffici competenti, in aperta violazione con i principi di partecipazione sanciti dalla L. 241/90, contiene una molteplicità di censure che meritano opportuno approfondimento.

Ed invero, in disparte la disputa relativa alla mancata attribuzione di un punteggio che avrebbe certamente consentito una scelta della sede di destinazione più vantaggiosa e che resta questione di primaria importanza rispetto alle posizioni quivi dedotte, la ricorrente ha censurato l'agire della PA con riferimento all'obbligo, imposto, di scegliere una sede da una graduatoria non definitiva, giacché soggetta a rettifiche.

La paradossale situazione che verosimilmente ed illegittimamente potrebbe crearsi, e che forse in alcuni casi si è effettivamente realizzata, riguarda la circostanza che un vincitore di concorso che ha scelto una sede di destinazione a lui più vantaggiosa, seguito di rettifica, potrebbe essere sopravanzato in graduatoria da altro vincitore in conseguenza di una rivalutazione da parte dell'Amministrazione, con attribuzione a quest'ultimo di un punteggio maggiore.

Insomma, una consecuzione di pregiudizi ed illegittimità evidentemente meritevoli di censura.

Ulteriori profili di dubbia legittimità si riscontrano rispetto ad aggiuntiva fattispecie e cioè la possibilità di coloro i quali non risultano assegnatari di una sede di destinazione per l'anno in corso, di permanere in graduatoria come idonei non vincitori e beneficiare della *vacanza* di una dirigenza per il prossimo anno scolastico.

In altri termini, ben potrebbe crearsi la circostanza che un vincitore sia destinato ad una sede scolastica della regione Lombardia, obbligato ai sensi del bando di concorso a permanervi per un periodo minimo di tre anni, e per il prossimo anno scolastico si "liberino" sedi in Campania, regione di residenza di detto concorrente, tuttavia già in servizio in Lombardia: le nuove sedi campane sarebbero scelte da candidati risultati non vincitori nell'anno in corso, ma che beneficerebbero dello scorrimento di graduatoria.

Insomma, una pluralità di inesattezze non previamente approfondite dal legislatore nazionale, che hanno causato non poche problematiche e che tutt'oggi rendono evidentemente viziati gli atti posti in essere dalle amministrazioni statali.

Tutto ciò a svantaggio di chi, come la ricorrente, ha partecipato ad un concorso nazionale risultando vincitore, ma costretta a non poter esercitare la propria professionalità per la lacunosità della normativa.

Gli atti impugnati, dunque, appaiono meritevoli di annullamento.

Ma vi è di più.

L'art. 15 del Bando di concorso recita, testualmente: "1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2. 2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR. 3. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. 4. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'USR con l'atto di invito alla

sottoscrizione del contratto di cui al comma 3, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal successivo art. 16 per l'assunzione medesima. 5. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.”

Come già dedotto, con l'atto di diffida citato la ricorrente ha rappresentato “la impossibilità a poter effettuare per l'anno scolastico 2019/2020 la sottoscrizione del contratto di lavoro quale Dirigente Scolastico nella Regione Lombardia per la sede di Solbiate Olona (VA), per l'Istituto Comprensivo “Aldo Moro”, stanti le oggettive difficoltà collegate alla distanza dalla sede di servizio rispetto alle esigenze collegate alle proprie responsabilità familiari, nonché rivolge istanza alle SS.LL. ill.me ad effettuare lo scorrimento della graduatoria, lasciando invariata la posizione della deducente, onde consentirle di poter accedere, anche per il prossimo anno scolastico, ad una sede di servizio più consona alle esigenze, correlate alla propria organizzazione familiare. Al contempo, invita, i competenti organi [...] a voler provvedere, con cortese sollecitudine data la ristrettezza dei tempi, ad adottare ogni provvedimento teso ad effettuare una ricognizione delle sedi vacanti a seguito delle mancate sottoscrizioni degli aventi diritto al conferimento dell'incarico di Dirigente Scolastico e, in seguito a ciò, ad individuare una sede vacante da attribuire alla scrivente in luoghi maggiormente accessibili, in regioni per le quali la scrivente ha espresso le proprie principali opzioni, che sarebbero più agevolmente e quotidianamente raggiungibili e che non contrasterebbero con gli obblighi di assistenza familiare che incombono sulla scrivente, e diffida a non serbare silenzio sulla istanza testé esposta e a non assumere atti che comportino la propria esclusione dalla graduatoria, tenuto conto che un eventuale provvedimento di tale natura – senza aver prima verificato la sussistenza delle circostanze dedotte in premessa e senza aver acclarato la esattezza di quanto in precedenza affermato dalla scrivente, in assenza di un provvedimento ricognitivo dei diritti della deducente – configurerebbe esclusivamente una gravissima misura sanzionatoria che lederebbe i principali fondamentali posti a base del corretto agire della PA, oltreché essere palesemente incostituzionali perché tesi a sopprimere diritti fondamentali.”

Tutte le richieste rappresentate nel riproposto atto di parte, sono rimaste inesitate.

Di contro, con il Decreto dipartimentale prot. n. 1461 del 9.10.2019, provvedimento ancor più lesivo rispetto a quelli sin ora contestati, il Capo dipartimento della Direzione generale per il personale scolastico, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, in applicazione del comma 4 dell'art. 15 del citato bando di concorso, ha così decretato: “I inclusi nell'allegato elenco nominativo, che fa parte integrante del presente decreto, sono depennati dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto

dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019.”

Un provvedimento, quest'ultimo, assolutamente illegittimo, meritevole di annullamento, adottato in espressa violazione dei principi costituzionalmente riconosciuti, nonché manchevole di qualsivoglia istruttoria (che avrebbe appurato l'esistenza di giustificati motivi che hanno costretto la ricorrente a non sottoscrivere il contratto di lavoro), violativo dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo, viziato da eccesso di potere.

III - STESSE CENSURE SUB I E II SOTTO DIVERSO PROFILO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 165/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. MIUR N. 908 / 2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.D. DEL PERSONALE SCOLASTICO DEL 23.11.2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241/90. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ARBITRARIETÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. PERPLESSITÀ ED ABNORMITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. SVIAMENTO DI POTERE. ASSENZA DI MOTIVAZIONE.

Si rileva, in ultimo, l'assoluta genericità e vaghezza del provvedimento impugnato in via principale, tale non consentire di comprenderne le motivazioni ed i presupposti in fatto ed in diritto sottesi.

Il provvedimento in argomento, infatti, è ben lungi dal rappresentarsi ossequioso dei requisiti e delle garanzie motivazionali imposte dall'art. 3, L. 241/90, che recita “*ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato*” ed altresì che “*la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato le risultanze dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria*”.

Il decreto in parola si è, infatti, limitato a restituire le ragioni della propria adozione limitandosi ad un sintetico e globale richiamo alla normativa in materia, in special modo all'art. 15, comma 4, del Bando di concorso, evitando così, totalmente, non solo di indicare qualsivoglia presupposto fattuale ad esso sotteso, ma altresì eludendo qualsivoglia ragionamento giuridico suscettibile di avvalorare le cause del depennamento, dovendosi tra l'altro escludere che un mero richiamo ad una norma giuridica non meglio precisata in

ordine alla sua rilevanza con riferimento al caso di specie, possa assolvere gli oneri imposti dall'art. 3, L. 241/90.

Invero, l'art. 1 del Decreto dipartimentale prot. n. 1461 del 9.10.2019, così prescrive: “*I soggetti inclusi nell'allegato elenco nominativo, che fa parte integrante del presente decreto, sono depennati dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019.*”

Così, neppure mediante un arduo tentativo esegetico, risulta evidente che la norma sopra richiamata non è in alcun modo suscettibile di consentire la ricostruzione del percorso logico-argomentativo posto a fondamento del depennamento dalle graduatorie inflitto, limitandosi ad esprimere disposizione di carattere generale senza alcunché meglio precisare. L'iter logico-argomentativo che gli Uffici ministeriali avrebbero presuntamente seguito al fine di giungere alla grave decisione adottata, non è neppure ricostruibile dalle premesse del medesimo provvedimento, laddove l'Amministrazione si è limitata richiamare, *sic et simpliciter*, la normativa in materia.

Pertanto, anche alla luce di sì gravi carenze motivazionali, il provvedimento primariamente impugnato si rappresenta illegittimo e come tale andrà annullato.

DOMANDA DI TUTELA CAUTELARE

In considerazione dell'ancora agevole recupero della legalità della situazione ivi dedotta mediante l'esercizio dei poteri amministrativi di c.d. secondo grado, in questa sede si fa istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

Il *fumus* emerge evidente dai motivi espressi in narrativa.

Parimenti, la sussistenza del danno grave ed irreparabile è rappresentata dall'esclusione dalla graduatoria, che ad oggi ha avuto l'epilogo con l'impugnato Decreto di depennamento, così determinando - a causa di innumerevoli errori e vizi di procedura perpetrati dall'Amministrazione - l'impossibilità di accedere ai ruoli di Dirigente scolastico per l'anno in corso e per gli anni futuri.

Lesione, questa, che risulta ancor più grave ove si consideri, nell'immediato, che lo scorrimento della graduatoria, con riferimento all'anno in corso, determinerebbe un'irrimediabile pregiudizio, risolvendosi nell'impossibilità di ricoprire il ruolo per il quale risulta vincitrice di concorso e, *medio tempore*, di essere completamente esclusa dalla

medesima graduatoria anche per i successivi anni e per le eventuali nuove posizioni vacanti che potrebbero sopravvenire.

Appare dunque coerente con i principi invocati, l'emissione di un provvedimento cautelare finalizzato ad evitare l'esclusione dell'odierna istante.

Diversamente, nell'attesa della definizione nel merito, l'Amministrazione "coprirebbe" tutti i ruoli vacanti, assumendo così la graduatoria di merito, benché stilata in assenza di adeguata valutazione dei titoli in possesso, carattere di definitività, impedendo all'istante l'agognata posizione lavorativa.

Il tutto anche in considerazione del fatto che la ricorrente perderebbe una preziosa, se non unica e fondamentale, opportunità di crescita umana, personale ed anche, *pro futuro*, lavorativa.

Si segnala infine che un provvedimento cautelare nei sensi innanzi invocati, se da una parte evita un danno grave ed irreparabile alla ricorrente, dall'altra non arreca alcun serio pregiudizio in capo all'Amministrazione resistente.

Parimenti, l'accoglimento della domanda cautelare così come formulata e, dunque, *in primis* la sospensione degli effetti dei provvedimenti gravati, con particolare riferimento alla errata valutazione dei titoli in possesso della ricorrente, potrebbe essere effetto di un *remand* all'Amministrazione mediante provvedimento cautelare di natura propulsiva, al fine di rinnovare l'istruttoria per opera di una più compiuta e rigorosa valutazione.

Ciò si rivelerebbe oltremodo utile per accelerare i tempi di adozione degli strumenti amministrativi repressivi dell'illegittimità, consentendo alla ricorrente di accedere ad una posizione in graduatoria di maggiore vantaggio, secondo le più giuste garanzie di legge.

Sulla configurabilità del potere di *remand* in sede cautelare si rappresenta che, secondo la giurisprudenza più recente: "*il remand all'amministrazione affinché proceda al riesame è una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza proprio per rimettere in gioco l'assetto di interessi definiti con l'atto impugnato, restituendo quindi all'amministrazione l'intero potere decisionale iniziale, senza tuttavia pregiudicarne il risultato finale. Di conseguenza il nuovo atto, quando non meramente confermativo, costituendo (nuova) espressione di una funzione amministrativa (e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale), porta ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto soddisfacitivo della pretesa azionata dal ricorrente, oppure d'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto*

impugnato, sostituito dal 16 nuovo provvedimento, a quest'ultimo" (cfr. TAR Lazio, Sez. II *quater*, 27.7.2015 n. 10245).

In ragione di quanto rappresentato, si auspica che l'on.le Giudicante, allo scopo di evitare una compromissione definitiva, nei termini indicati, della posizione della ricorrente, in una logica di efficace soddisfacimento della tutela giustiziale voglia sospendere in via cautelare, l'efficacia dei provvedimenti impugnati e, specificamente, il Decreto dipartimentale prot. n. 1461 del 9.10.2019 per mezzo del quale la ricorrente, ad oggi, è stata cancellata dalla graduatoria, il Decreto dipartimentale prot. 1205 del 1 agosto 2019 ed il Decreto dipartimentale prot. n. 1229 del 7 agosto 2019, graduatorie di merito viziate dall'errata valutazione dei titoli della ricorrente e, dunque, riportanti una posizione non conforme e, per l'effetto, disporre la rinnovazione della procedura mediante verifica dei titoli posseduti e dichiarati.

PQM

si conclude per l'accoglimento del ricorso e della domanda di tutela cautelare.

Si dichiara, ai fini del contributo unificato, che la presente controversia è soggetta ad un contributo pari ad Euro 325,00.

Con ogni conseguenza di legge.

Napoli/Roma, 29 ottobre 2019

avv. Agostino Armando Carratù

**A S.E. IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA**

Il sottoscritto avvocato, nell'anzidetta qualità di difensore e rapp.te in giudizio della prof.ssa MARILISA BENCIVENGA, nata a Napoli il 4.4.1976 (C.F. BNCMLS76D44F839N),

PREMESSO

- che con Decreto dipartimentale prot. n. 1461 del 9.10.2019 adottato dal Capo Dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, in uno all'allegato, *“I soggetti inclusi nell'allegato elenco nominativo, che fa parte integrante del presente decreto, sono depennati dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019”*
- che con Decreto dipartimentale prot. 1205 del 1 agosto 2019, unitamente all'allegato, è stata approvata la *“graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.”*
- che con Decreto dipartimentale prot. n. 1229 del 7 agosto 2019, unitamente all'allegato, è stata rettificata la graduatoria pubblicata l'1 agosto 2019, per la presenza di errori materiali;
- che la ricorrente ha presentato due istanze di rettifica per la corretta valutazione dei titoli e per la riformulazione del punteggio da 167.75 a 169.25;
- che detta corretta rivalutazione avrebbe comportato una posizione maggiormente favorevole in graduatoria e, dunque, la scelta di una sede di destinazione consona alle proprie esigenze e necessità familiari;
- che quanto esplicitato al punto che precede, avrebbe evitato le cause di impossibilità a sottoscrivere il contratto di lavoro e, per l'effetto, l'impugnato Decreto di depennamento;
- che detto provvedimento, adottato in evidente violazione di legge e viziato da eccesso di potere, appare altamente pregiudizievole per la ricorrente;
- che, dunque, in forza di quanto sopra esplicitato, il provvedimento di depennamento impugnato concreta un danno senza dubbio grave, urgente ed irreparabile, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla prima Camera di Consiglio utile, poiché la prof.ssa Marilisa Bencivenga rischia, come detto ed in virtù del susseguirsi temporale dello scorrimento della graduatoria, di

vedersi irrimediabilmente preclusa qualsivoglia possibilità di accedere ai ruoli di Dirigente scolastica per i quali è vincitrice di concorso.

Tutto quanto premesso lo scrivente avvocato, nella qualità,

CHIEDE

che la S.V., ravvisata la sussistenza dell'estrema gravità ed urgenza di cui al combinato disposto degli artt. 56 e 98 D. Lgs. 104/2010, voglia, con decreto motivato *inaudita altera parte*, sospendere l'efficacia del Decreto dipartimentale prot. n. 1461 del 9.10.2019 adottato dal Capo Dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, in uno all'allegato, con cui "*I soggetti inclusi nell'allegato elenco nominativo, che fa parte integrante del presente decreto, sono depennati dalla graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019*", ordinando nel contempo la verifica sulle circostanze dedotte in narrativa, sino alla decisione cautelare resa nella prima Camera di Consiglio utile.

Richiede inoltre, nel caso di emissione del decreto cautelare domandato, di essere autorizzato alla notificazione dello stesso decreto.

Napoli/Roma, 29 ottobre 2019

avv. Agostino Armando Carratù